



**Comune di Oliveto Citra
Provincia di Salerno**

SETTORE SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE

Prot. n. 5066 del 25/05/2010

DISCIPLINARE

**FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO
DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA O IN
ECONOMIA – RIAPERTURA TERMINI**

ART. 1 INFORMAZIONI

- I Il Comune di Oliveto Citra intende istituire l'Albo degli operatori, ossia dell'elenco degli operatori economici che, attraverso la procedura di iscrizione, dimostrano specializzazione e capacità a concorrere alle varie procedure per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata ovvero in economia mediante cottimo fiduciario, esclusivamente per i lavori di importo da € 40.000,00 a € 500.000,00 ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Tali operatori sono classificati nell'Albo per fasce di importo e categorie individuate nella tabella A), allegata al presente disciplinare.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L' Albo degli operatori economici di fiducia dell'Amministrazione, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato per l'affidamento a mezzo di procedura negoziata ovvero in economia preceduta o meno da indagine di mercato o da gara ufficiosa e mediante cottimo fiduciario.

ART. 3 REQUISITI

1. I soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo devono presentare una dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato (modello A.1 per importo superiori a 150 mila euro e modello A.2 per importo inferiori a 150 mila euro), attestanti le seguenti

condizioni:

1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;

2) **requisiti di ordine generale** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'assenza delle seguenti cause di esclusione:

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:

--- il titolare in caso di impresa individuale;

--- tutti i soci in caso di società di persone;

--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

--- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;

--- i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;

--- i direttori tecnici;

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:

--- il titolare in caso di impresa individuale;

--- tutti i soci in caso di società di persone;

--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

--- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;

--- i procuratori o gli institori qualora la domanda sia presentata da tali soggetti;

--- i direttori tecnici;

le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:

c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;

- d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
- e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
- l.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
- l.2) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- l.3) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
- m) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008);
- n) sospensione o decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- o) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
 - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
 - i direttori tecnici;
- che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a

giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara;

p) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale; a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente:

p.1) attestare l'assenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun offerente alla stessa procedura;

p.2) indicare il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo o di altra relazione, e di aver formulato autonomamente la richiesta; in tal caso la dichiarazione deve essere corredata da una busta chiusa separata, interna al plico, contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non hanno influito sulla formulazione della richiesta;

2. Al fine di essere invitati a procedure relative all'affidamento di lavori è altresì richiesto:
 - per lavori di importo superiore a 40.000,00 e inferiore a 150.000,00 euro il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 34/2000;
 - per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'art.95 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., ai lavori da assumere.
3. I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt.46,47,76 del DPR 445/2000;
4. Gli operatori iscritti nell'Albo possono essere invitati, in qualsiasi momento, a documentare la permanenza dei requisiti di cui al presente articolo;

SEZIONE 4

Presentazione delle domande e adempimenti successivi

1. Le domande, in competente bollo, tendenti ad ottenere l'iscrizione all'Albo per determinate fasce di importo e categorie devono essere inoltrate, unitamente ai documenti di cui al precedente articolo, al Protocollo dell'Ente , al seguente indirizzo: "COMUNE DI OLIVETO CITRA – SETTORE SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE– via V. Emanuele II, 84020 Oliveto Citra (SA)"
2. Il plico contenente la richiesta di iscrizione, deve riportare il nominativo dell'operatore economico e la seguente dicitura: "**Istanza per l'iscrizione nell'albo di fiducia**".
3. Le domande pervenute sono istruite dal Settore medesimo, che provvede, eventualmente, alla verifica d'ufficio dei requisiti autocertificati e comunica alle imprese richiedenti l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda, evidenziando in questo caso i motivi che ostano all'accoglimento.
4. L'istruttoria delle domande pervenute dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione. Entro lo stesso termine potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o documentazione alle ditte richiedenti. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o documentazione è di 10 giorni dalla richiesta. Nei successivi 20 giorni il Responsabile dell'istruttoria decide per l'iscrizione o il diniego motivato di iscrizione all'Albo.
5. In ogni caso l'iscrizione all'albo degli operatori idonei interviene nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
6. Gli operatori sono iscritti all'Albo con determinazione del Responsabile del Settore da adottare secondo l'ordine cronologico quale risulterà dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione.
7. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie e per diversi importi.
8. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui

plico d'invio è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al successivo art. 5, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;

ART. 5	Validità temporale dell'Albo
---------------	-------------------------------------

1. L'Albo ha validità fino al 31 dicembre 2011. E' in facoltà dell'Amministrazione, anche prima dello scadere del termine, la pubblicazione di un nuovo avviso.
2. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al **25 giugno 2010**.
3. Le domande presentate ed approvate con determina n. 24 dell'8/03/2010 restano valide a tutti gli effetti;

ART. 6	Cancellazione dall'Albo
---------------	--------------------------------

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione
 - b) quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
 - c) mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
 - d) mancata risposta ad inviti dell'Amministrazione per tre volte consecutive senza fornire valide motivazioni alla rinuncia.
2. La cancellazione dall'albo comporta il divieto di iscrizione all'albo degli operatori per tre anni.
3. La cancellazione è disposta altresì su domanda dell'interessato.

ART. 7	Affidamento con il criterio della rotazione.
---------------	---

1. Per l'affidamento il Responsabile del procedimento individua l'operatore da interpellare con il criterio della rotazione unica con scorrimento sistematico, secondo l'ordine preconstituito dalla data di iscrizione all'Albo fornitori, in relazione alla categoria e all'importo di riferimento.
2. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad un operatore quando gli altri iscritti all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno. La motivata rinuncia equivale a mancato invito.
3. In tutti i casi il presente avviso non vincola l'Amministrazione. L'Amministrazione in qualsiasi momento potrà stabilire di affidare i predetti lavori mediante altre e/o diverse procedure.